

DELIBERA N. 321/21/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
(MILANO) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22
FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 ottobre 2021;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la legge 3 maggio 2021, n. 59, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 7 maggio 2021, la quale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, fissa nel periodo compreso tra il 15 settembre 2021 e 15 ottobre 2021 la data delle operazioni di voto per le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 3 agosto 2021, con il quale sono state fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 17 e 18 ottobre 2021 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 265/21/CONS del 5 agosto 2021, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*

mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021”;

VISTE le note del 9 settembre 2021 (prot. n. 0358903) e del 22 settembre seguente (prot. n. 0375749), con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso le conclusioni istruttorie e la documentazione relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di San Giuliano Milanese a seguito delle due segnalazioni del 3 e 14 settembre 2021 da parte del consigliere comunale dott. Nicola Aversa, il quale ha denunciato la pubblicazione da parte dell'Ente di *“un opuscolo chiaramente propagandistico relativo al bilancio di fine mandato”*, disponibile sul sito web del comune all'indirizzo <https://sangiulianonline.it/notizie/bilancio-sociale-di-fine-mandato/?s=bilancio> *“a far data dal 19 agosto e fino alla data del 3 settembre 2021”*, realizzato in maniera non conforme all'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 nel rinnovo di detto Comune e successivamente - come segnalato anche da un cittadino del Comune Raffaele Francesco in data 17 settembre 2021 - la presenza alla data del 14 settembre 2021 sul profilo *facebook* del Comune di *post* che fanno riferimento al predetto documento dal titolo *“5 anni a fianco dei cittadini. Bilancio sociale di mandato 2016 – 2021”*, tutti riportanti un *link* a cui poter accedere per scaricare *“l'opuscolo chiaramente propagandistico”*. Infine, *“le copie non distribuite – a far data dal 19 agosto – sono state tolte dai punti di accesso pubblici e conservate in luogo non accessibile all'utenza”* a *“dimostrazione della natura chiaramente propagandistica dell'opuscolo relativamente al contenuto, che si discosta in maniera abnorme dalla relazione di fine mandato e dai dati ed informazioni in esso contenuti”*, il tutto già oggetto di un'interrogazione a risposta scritta. Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge 28/00 in data 7 settembre 2021 ed integrato l'istruttoria il 15 settembre seguente, avendo verificato le attività di rimozione da parte dell'Ente, ha proposto l'archiviazione degli atti;

ESAMINATE, in particolare, le note dell'8 settembre 2021 e del 16 settembre seguente, con le quali il Sindaco del Comune di San Giuliano Milanese, Sig. Marco Segala, ha asserito quanto segue:

- *la distribuzione alla popolazione dell'opuscolo in formato cartaceo è cessata prima del 19 agosto 2021 e [...] i link indicati dal segnalante riportavano alla versione digitale del documento, archiviata nella sezione “Pubblicazioni e statistiche” del sito istituzionale, avendo provveduto l'Ente a rimuovere la pubblicazione dalla home page del sito, con l'avvio della campagna elettorale; in ogni caso, dopo la contestazione l'Amministrazione ha provveduto a rimuovere il documento anche dalle pagine interne del sito istituzionale;*
- *le attività di comunicazione legate al Bilancio sociale di Mandato sono state svolte nel pieno rispetto della normativa e sono consistite: nella presentazione*

dell'opuscolo in data 22 luglio; nella stampa e distribuzione dell'opuscolo entro il 13 agosto; nella notizia sul sito relativa alla distribuzione dell'opuscolo dal 9 al 13 agosto; nel post sulla pagina Facebook istituzionale nel periodo tra il 6 e il 14 agosto;

RITENUTO di dover riunire i procedimenti, attesa l'identità della fattispecie e l'unicità del destinatario Comune di San Giuliano Milanese;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto di segnalazioni sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 a partire dalla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo delle Amministrazioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021 (19 agosto 2021);

PRESA VISIONE delle attività di comunicazione segnalate ed accertate, nonché dell'intera documentazione istruttoria, in particolare della pubblicazione dal titolo “*5 anni a fianco dei cittadini. Bilancio sociale di mandato 2016 – 2021*”, ancora presente - come rappresentato dal Comitato regionale competente - alla data di trasmissione della segnalazione, all'indirizzo <https://sangiulianonline.it/notizie/bilancio-sociale-di-fine-mandato/> del Comune di San Giuliano Milanese “*in una pagina interno al sito*”, recante “*lo stemma dell'ente e un articolo di presentazione firmato dal Sindaco e accompagnato da una sua foto*”, e contenuti che “*tendono ad enfatizzare l'operato dell'ente, e appaiono pertanto idonei ad influenzare la competizione elettorale in corso, il tutto “privo del requisito della impersonalità e del requisito della indispensabilità” per l'efficace assolvimento delle funzioni dell'Ente, ancora disponibile, alla data del 14 settembre 2021, anche “sul sito profilo Facebook istituzionale dell'ente” https://www.facebook.com/comunedisangiulianomilanese, attraverso la pubblicazione di diciannove post (in data 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 agosto 2021), tutti facenti riferimento alla pubblicazione “Bilancio sociale di mandato” e riportanti il link seguente: https://bit.ly/3jmX92U da cui poter scaricare l'opuscolo, in materia di lavori pubblici, sicurezza, viabilità, parchi, scuole, politiche abitative, diritti degli animali, casa di riposo, pubblica illuminazione, esigenze delle famiglie, patrimonio storico – culturale, mobilità sostenibile, servizi per gli anziani e attività sportive, ed in particolare il post del 5 agosto 2021 dal titolo “online il bilancio di fine mandato” con l'espressione del seguente tenore “Il Bilancio Sociale di Fine Mandato è il documento con cui Sindaco ed Assessori rendono conto dei risultati ottenuti nel corso dei 5 anni di governo”;*

RILEVATO che tali attività sono state realizzate dal Comune di San Giuliano Milanese attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, sito *web* e profilo *facebook* istituzionali;

PRESO ATTO che il Comune di San Giuliano Milanese, come risulta dalle controdeduzioni, ha comunicato di aver provveduto a “*rimuovere il documento anche dalle pagine interne del sito istituzionale*”, nonché i *post* pubblicati sul profilo *facebook*;

RILEVATO che il competente Comitato ha verificato l'avvenuta rimozione dell'opuscolo in questione e dei *post* pubblicati sul profilo *facebook* “*immediatamente dopo l'atto di contestazione*” e ritenuto tali condotte a titolo di adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RAVVISATO che l'attività di rimozione della pubblicazione sul sito *web* istituzionale è idonea a configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge ai fini dell'archiviazione degli atti;

RITENUTO invece che nella spontanea rimozione da parte del Comune di San Giuliano Milanese dei *post* relativi al Bilancio di fine mandato dal profilo *facebook* istituzionale non può ravvisarsi un comportamento conformativo in termini di adeguamento agli obblighi contenuti nell'art. 9 della legge n. 28 del 2000, in quanto, pur

essendo stati pubblicati in data precedente all'inizio della campagna elettorale e alla decorrenza del divieto di comunicazione istituzionale, sono comunque stati resi disponibili durante la vigenza dell'art. 9 per circa un mese ed anche successivamente all'avvenuta rimozione dal sito *web* istituzionale dell'opuscolo a cui fanno riferimento;

RILEVATO per l'effetto che le conseguenze dell'accertata violazione dell'art. 9 legge 28/00 sono state eliminate dall'Ente solo a seguito della contestazione da parte del Comitato regionale competente (15 settembre 2021);

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di quanto accertato alla disposizione contenuta nell'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere, pertanto, parzialmente le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia;

RITENUTA l'applicabilità, alle pubblicazioni sul profilo *facebook* dell'Ente, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di San Giuliano Milanese di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 dei *post* relativi al Bilancio di fine mandato, pubblicati sul profilo *facebook* istituzionale dal 5 al 14 agosto 2021 e disponibili fino al 16 settembre seguente. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione alla "*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione servizi media - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*" all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di San Giuliano Milanese (Milano) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba